

Comune di PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

(Art.7 comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

Approvato con Delibera della Giunta comunale
n. 134 del 22/10/2019 ALLEGATO C)

INDICE

Art. 1 - <i>Oggetto, finalità, ambito applicativo</i>	pag. 7
Art. 2 - <i>Programma di fabbisogno</i>	» 9
Art. 3 - <i>Presupposti per il conferimento di incarichi professionali</i>	» 9
Art. 4 - <i>Individuazione delle professionalità</i>	» 10
Art. 5 - <i>Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative</i>	» 11
Art. 6 - <i>Incarichi conferiti a dipendenti pubblici</i>	» 13
Art. 7 - <i>Pubblicizzazione e condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali</i>	» 13
Art. 8 - <i>Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi</i>	» 14
Art. 9 - <i>Formalizzazione dell'incarico</i>	» 14
Art. 10 - <i>Recesso e risoluzione del contratto</i>	» 15
Art. 11 - <i>Incompatibilità</i>	
Art. 12 - <i>Disposizioni finali</i>	» 16

GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

PREMESSA

1. Le fonti delle collaborazioni

La prima norma di riferimento per le collaborazioni è l'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001 che ha positivizzato i principi sull'affidamento degli incarichi affermati, in origine, in via giurisprudenziale. La norma, infatti, indica i primi presupposti con cui è possibile utilizzare le collaborazioni.

Ai fini del contenimento dell'arbitrario affidamento degli incarichi, in un'ottica di contenimento di costi e sana gestione finanziaria, è intervenuta la Legge n. 244/2007, art. 1, commi 54-57 che, oltre a stabilire dei limiti per l'utilizzo degli incarichi, ha previsto la vigilanza della Corte dei Conti in funzione collaborativa.

L'art. 13, D.Lgs. n. 33/2013 ha posto, a completamento dei presupposti di legittimità delle collaborazioni esterne, obblighi di pubblicità e trasparenza che vanno garantiti dagli enti locali sia in sede di procedura di affidamento che nel successivo momento del conferimento degli incarichi. Tali obblighi sono espressione del principio di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost. con la conseguenza che l'art. 13 D.Lgs. n. 33/2013 è esso stesso norma di principio e come tale oggetto della verifica (unitamente agli altri presupposti di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001) della Corte dei Conti.

Ai fini invece della tipologia degli incarichi le fonti importanti sono:

- il [D.Lgs. n. 81/2015](#) che ha abrogato le collaborazioni coordinate ma queste sono ancora legittime per tutto il 2018 a seguito della proroga operata dall'art. 22 c. 8) [D.Lgs. n. 75/2017](#) come modificato dall'art. 1 c. 1148 lett. h) [Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#);
- il [D.L. n.50/2017](#), convertito il [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#), che all'art. 54-bis ridisciplina l'istituto del lavoro occasionale accessorio;
- il Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della distinzione tra prestazione d'opera e appalto di servizi.

2. La disciplina degli incarichi

Si ricorda in primis che vanno evitati il conferimento generalizzato di consulenze esterne, l'assunzione di personale in assenza di condizioni legittimanti, l'aggravio di costi inutili ed eccessivi per i pubblici bilanci e la violazione di norme cogenti le quali richiedono, per l'accesso alla Pubblica Amministrazione, una selezione di più candidati preceduta da adeguata pubblicità del bando e svolgimento di una procedura concorsuale.

La giurisprudenza ha, inoltre, da tempo, affermato il principio secondo cui "ogni Ente pubblico deve provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione e il proprio personale e la possibilità di far ricorso a personale esterno può essere ammessa soltanto nei limiti e alle condizioni in cui la legge lo preveda o anche quando sia impossibile provvedere altrimenti ad esigenze eccezionali e imprevedute, di natura transitoria" (rif Corte dei Conti – Sez. giurisdiz. centrale d'Appello – Sentenza 8 febbraio 2012, n. 66).

A tal fine, il menzionato art. 7, D.Lgs. n. 165/2001, costituisce norma di principio e condizione di legittimità dei regolamenti per gli affidamenti degli incarichi esterni; essa dispone i seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- il Comune deve accertare l'inesistenza, nel proprio interno, della professionalità necessaria e quindi, preliminarmente deve verificare l'impossibilità di avvalersi del proprio organico. (Tale presupposto deve es-

sere adeguatamente motivato nell'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico e deve anche risultare dalla programmazione annuale di fabbisogno di personale del Comune);

- la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- l'incarico va conferito previa procedura comparativa e vanno predeterminate la durata, il luogo, l'oggetto dell'attività ed il compenso.

L'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'amministrazione dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato (previa ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta).

Tali principi sono inderogabili da parte degli enti locali poiché gli incarichi esterni rappresentano una deroga al principio di autosufficienza del Comune. Non possono essere prorogati o rinnovati gli incarichi conferiti salvo in via del tutto eccezionale nel caso sia reso necessario per finire il progetto, sempre che i ritardi non siano dovuti al collaboratore e fermo restando la misura del compenso originariamente pattuito.

Il Legislatore è intervenuto con la Legge Finanziaria 2008, Legge n. 244/2007 a porre un limite all'eccessivo ricorso degli incarichi esterni da parte dei Comuni, poiché tale prassi diffusa era contraria ai principi di sana gestione dell'ente locale ed alle norme sul contenimento della spesa.

A riguardo, pertanto, l'art. 3, commi 54-57, Legge n. 244/2007 ha posto per prima cosa, l'obbligo ai Comuni di adottare un regolamento con cui disciplinare i limiti degli affidamenti. Il regolamento, fino ad allora, rappresentava una facoltà per i Comuni e la sua adozione dipendeva, pertanto, dalle previsioni degli statuti.

La Legge finanziaria ha obbligato i Comuni ad inviare il regolamento alla Corte dei Conti ai fini del suo controllo. Il regolamento va trasmesso per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione. In proposito si ricorda che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nella delibera del 14 marzo 2008, n. 6 ha chiarito che tale adempimento non ha valore di controllo preventivo di legittimità (con effetto di integrazione dell'efficacia) ma deve inquadrarsi in un'ottica di controllo collaborativi. La verifica della Corte, infatti, produce l'effetto di intimare il Comune ad adottare misure correttive laddove essa riscontri la contrarietà delle norme del regolamento ai principi di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001.

La competenza all'adozione del regolamento comunale è della giunta, previa delibera di consiglio che indica i criteri cui essa si dovrà attenere nella disciplina degli incarichi.

Un altro punto fermo stabilito dalla legge finanziaria è stato il collegamento degli incarichi annuali conferiti con un documento programmatico dell'ente locale. Oggi, a seguito della evoluzione della normativa, è noto che il regolamento deve trovare corrispondenza nella programmazione annuale sul fabbisogno di personale che confluisce nel Dup (e, quindi, anche con lo stanziamento annuale previsto in bilancio per tale spesa).

Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa prevista dal regolamento, basata sulla valutazione dei curricula con criteri predeterminati, in osservanza dei principi di buon andamento ai sensi dell'art. 97 Cost, e di trasparenza e pubblicità.

L'art. 13, del D.Lgs. n. 33/2013 ha posto poi dei precisi obblighi di pubblicità che ormai hanno integrato i principi di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001 ed il disposto ormai va considerato come norma di principio soggetta alla verifica della Corte dei Conti.

In particolare, sul sito internet del Comune vanno pubblicate ed aggiornate nel corso del rapporto le seguenti informazioni:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Tali dati vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino ai tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Si ricorda che la pubblicità di tali informazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi, ai sensi dello stesso art. 13, secondo comma, D.Lgs. n. 33/2013. In proposito la Corte dei Conti per il Molise nella delibera n. 48/2011

ha condannato il responsabile finanziario di un Comune per aver pagato un contributo in assenza di pubblicazione del contratto di incarico. Si ricorda inoltre che, periodicamente copia gli incarichi va trasmessa al Dipartimento per la funzione pubblica.

Si ricorda, inoltre, che l'avviso per il conferimento di incarichi deve essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell'ente locale per almeno 15 giorni prima del decorso del termine per la presentazione delle domande. In proposito si ricorda che la Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 65/2016, ha censurato un termine di pubblicazione di soli 10 giorni, ritenendolo non adeguato allo scopo di pubblicità ed ha precisato che sarebbe opportuno che una pubblicazione dell'avviso di almeno 15 giorni prima del decorso del termine per la presentazione delle domande. **La violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale**, nonché la nullità dei contratti di collaborazione e consulenza. Per il dirigente conferente, inoltre, si integra anche la responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 165/2001 che determina (per combinato con l'art. 36, co. 5-quater D.Lgs. n. 165/2001) l'impossibilità di erogare la retribuzione di risultato. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo del comune.

3. Le tipologie di incarichi

Gli incarichi esterni possono essere attività di studio, ricerca, consulenza, incarichi di alta professionalità. Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, nella deliberazione 15 febbraio 2005, n. 6, si sono pronunciate sulla sottile distinzione di tali fattispecie ed hanno chiarito che:

- gli incarichi di studio richiedono la consegna di una relazione scritta;
- gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione;
- le consulenze si sostanziano nella richiesta di parere ad esperto tecnico.

A tali fattispecie si aggiungono le altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale ma sono comunque tutte caratterizzate per la riconducibilità al contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2239 del codice civile. Il contratto di lavoro autonomo va distinto solo tra quello:

1. di natura occasionale, per prestazioni episodiche e saltuarie;
2. coordinata e continuativa, per prestazioni continuative sotto l'organizzazione e la direzione del Comune.

In riferimento a questa seconda tipologia, il D.Lgs. n. 81/2015, all'art. 2, comma 4, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 i rapporti di collaborazioni coordinata e continuativa si trasformano in rapporti di lavoro subordinato, non potendo quindi più essere stipulate tali forme contrattuali.

La disposizione non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 7 c. 5-bis D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, le quali, tuttavia, sempre a mente della richiamata norma, a partire dal 1° gennaio 2019 non potranno più stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed eterorganizzate.

Relativamente all'interpretazione del significato da attribuire al divieto di "stipula di nuovi contratti" si è pronunciata la sezione di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione 23 dicembre 2015 n. SCLEG/30/2015/PREV. La Corte ha chiarito l'interpretazione del comma 4, art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, nella originaria formulazione che disponeva il divieto a decorrere dall'anno 2016. I giudici hanno spiegato che la norma faceva salvi i contratti di collaborazione stipulati nel 2016 ma i cui effetti si protraevano nel 2017. Il divieto, per i giudici, trovava applicazione ai contratti sottoscritti nel corso del 2017.

Stesso ragionamento va fatto per i contratti di collaborazione stipulati nel corso del 2018 ed in essere ancora nel 2019 (poiché hanno termine di esecuzione nel 2019). Tali contratti saranno legittimi mentre non potranno essere **sottoscritti** nuovi contratti nel corso del 2019.

Un altro punto di difficoltà per un Comune è capire se la prestazione sia da ricondurre ad una collaborazione o ad un appalto. La difficoltà è maggiore a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs. n. 50/2016 poiché esso adotta, all'art. 3, lett. ss), D.Lgs. n. 50/2016, una definizione così ampia di appalto di servizi da ricomprendere alcune ipotesi di attività prestate da un professionista intellettuale riconducibili alla disciplina civilistica dei contratti d'opera.

L'operazione preliminare che il Comune deve compiere è valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi professionali che intende affidare, in termini di contratto d'opera intellet-

tuale (ai sensi del codice civile) o di contratto di appalto. Nel caso si tratti di prestazioni erogate dal singolo professionista esse potranno essere ricondotte all'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 ovvero ai contratti di collaborazione; nel caso si tratti di prestazioni analoghe ma effettuate da un soggetto organizzato in forma di impresa troveranno applicazione le norme sugli affidamenti degli appalti.

Per quanto riguarda le prestazioni legali, queste non rientrano negli incarichi di cui all'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001. Questo non perché si tratta di scelte fiduciarie dell'ente locale ma perché lo stesso art. 17 D.Lgs. n. 50/2016 qualifica la relativa prestazione come un appalto, anche se escluso dalla applicazione integrale del codice. Ciò significa che per l'affidamento di incarichi legali vanno in seguite le procedure di gara, anche se informali, con avviso e bando ecc. Trova riscontro tale orientamento nella deliberazione Anac n. 1158/2016 ove si legge che: "Sotto la vigenza del D.Lgs. n. 163/2006, i servizi legali, in quanto ricompresi nell'Allegato IIB, erano sottratti alla disciplina puntuale del Codice ... L'art. 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 D.Lgs. 50/2016, tuttavia, recependo l'art. 10 della dir. 2014/24/UE, ha annoverato tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice gli appalti di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali ... La richiamata disposizione, volta a sottrarre dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice taluni servizi legali, vale tuttavia a qualificare il patrocinio legale (sicuramente identificabile nella richiamata lettera d), n. 1), dell'art. 17, comma 1), come un appalto di servizi. La riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi (benché esclusi dall'ambito di applicazione del Codice) comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, e la conseguente impossibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari."

Si segnala che **le seguenti fattispecie dall'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 sono escluse:**

- incarichi di alta professionalità di cui all'art. 110 Tuel. Attenzione, a seguito della modifica apportata dall'art. 11, D.L. n. 90/2014, anche questi incarichi vanno conferiti in ogni caso con procedura comparativa e non più solo su base fiduciaria;
- incarichi legali per le ragioni sopra indicate ed a cui si rimanda;
- gli incarichi di progettazione di cui all'art. 157 D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 91, D.Lgs. n. 163/2006) poiché conferiti secondo le regole del Codice dei Contratti;
- nomina dell'OIV e degli iscritti all'elenco nazionale tenuto dal Dipartimento per la Funzione Pubblica; questa è stata disciplinata dal D.M. 2 dicembre 2016 (in G.U. 18 gennaio 2017, n. 14) e dei componenti dei Nuclei di Valutazione;
- per espressa previsione dell'art. 7, comma 6-quater, D.Lgs. n. 165/2001, gli incarichi di componente degli organi di controllo interno (es. di revisione economico-finanziaria).

A queste ipotesi vanno aggiunte le differenti fattispecie di incarichi che possono essere attribuiti – pur rientrando potenzialmente nell'art. 7, co. 6, D.Lgs. n. 165/2001 – in via diretta. Tra queste si segnalano:

- casi di *particolare* urgenza non imputabili all'ente: su questa fattispecie bisogna essere molto rigorosi poiché deve trattarsi di ipotesi eccezionale, di urgenza particolare da certificarsi con la determina di conferimento diretto di incarico;
- prestazioni episodiche e meramente occasionali di cui all'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001;
- casi in cui sia andata deserta la procedura comparativa o la selezione di candidati sia stata infruttuosa.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e autonoma (incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ...) a soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza.

2. La materia oggetto del presente Regolamento è principalmente regolata, con riferimento agli enti territoriali, dalle seguenti disposizioni normative:

- Codice civile, artt. 2222 e seguenti, in materia di lavoro autonomo;
- [Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#), artt. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter- 6-quater e 53, in materia di requisiti e procedure per l'affidamento dell'incarico e obblighi di comunicazione;
- [Legge 30 dicembre 2004 n. 311](#), art. 1, comma 42, in materia di controllo preventivo degli atti di incarico da parte del Collegio dei Revisori;
- [Legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), art. 1, comma 173, in materia di controllo successivo degli atti di incarico da parte della sezione regionale della Corte dei Conti;
- [Legge 24 dicembre 2007 n. 244](#), art. 3, commi 54, 55, 56, 57, 76, 77, disposizioni varie in materia;
- [Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78](#), convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 5, comma 9, art. 6, comma 7, in materia di tetto di spesa per incarichi di consulenza ed inconfiribilità dell'incarico;
- [Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33](#), art. 15, in materia di obblighi di pubblicazione;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39, art. 9, in materia di incompatibilità ed inconfiribilità dell'incarico;
- Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in Legge 30 ottobre 2013 n. 125, art.1, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 6, 7, 8, 9, in materia di tetto di spesa per incarichi di consulenza e disposizioni varie;
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 art. 2, comma 4, in materia di cessazione di contratti di collaborazione;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei Contratti pubblici che all'art. 3, lett.ss) fornisce una definizione dei contratti di servizi le cui prestazioni pertanto sono da escludere dalla disciplina del presente regolamento;
- D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 art. 22 c. 8 sul differimento del divieto di stipula di contratti di collaborazione al 1° gennaio 2019;
- [Legge 21 giugno 2017, n. 96](#) in materia di lavoro occasionale accessorio.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, siano esse di natura occasionale che

coordinata e continuativa e si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) **incarichi di studio**, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) **incarichi di ricerca**, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili per la realizzazione di specifici programmi dell'Ente;
- c) **consulenze**, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente, idonei ad orientare l'azione dei propri organi;
- d) **altre collaborazioni esterne** ad alto contenuto professionale.

5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Le prestazioni possono essere rese nell'ambito di rapporti contrattuali di natura occasionale e saltuaria o di natura coordinata e continuativa come segue:

- a) **Il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale**, si identifica in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.
- b) **I contratti di lavoro autonomo, di natura professionale** affidati a soggetti che svolgono l'attività oggetto dell'incarico in via continuativa e con carattere di professionalità, anche in ragione dell'iscrizione ad Albi od Ordini Professionali. Gli incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

6. Sul sito internet dell'amministrazione devono essere pubblicate le determinazioni di conferimento degli incarichi, con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso pattuito, quale presupposto di efficacia delle obbligazioni assunte e di legittimità dell'atto di conferimento. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o di lavoro autonomo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto ;

7. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente Regolamento le seguenti tipologie di incarico:

- α) esecuzione di prestazioni riconducibili ad appalti di servizi ai sensi dell'art. 3, lett. ss), D.Lgs. n. 50/2016;
- β) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione ;
- γ) componenti delle commissioni di gara e di concorso;
- δ) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore con riferimento ai requisiti del prestatore e/o alle procedure per l'affidamento dell'incarico, per quanto già disciplinato (a titolo esemplificativo: incarichi di direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie agli incarichi di progettazione e connessi con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche, incarichi conferiti in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del-

la Legge 7 giugno 2000, n. 150);

- ε) incarichi di cui all'art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e all'art. 110 (Incarichi a contratto), commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- φ) incarichi di patrocinio e di rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione ;
- γ) convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell'ottica di una collaborazione tra Enti.

Art. 2

Programma di fabbisogno

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3, comma. 55, della Legge 244/2007, così come modificato dall'art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, approva annualmente il **programma degli incarichi di collaborazione autonoma**, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento, unitamente al Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione nell'ambito del quale è prevista la relativa copertura finanziaria.

2. Il **limite della spesa annua** per le collaborazioni autonome è previsto negli strumenti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennali.

3. Il programma di cui al comma 1 deve trovare adeguata corrispondenza nel Piano Esecutivo di Gestione, con il quale vengono dettagliati i relativi obiettivi da perseguire e le risorse assegnate. Per gli incarichi non previsti nel P.E.G., la Giunta, previa modifica del programma stesso, provvederà ad assegnare le risorse necessarie in relazione agli obiettivi da conseguire.

Art. 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti in via straordinaria e per esigenze temporanee a soggetti esterni **esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria**, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti propedeutici al conferimento:

- a) deve essere preliminarmente accertata l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente; a tal fine, il titolare di P.O. competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l'accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all'incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all'illustrazione dell'iter logico procedimentale che ha portato l'Amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente, nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea magistrale, eventualmente congiunta a particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi, nonché altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale;

- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'amministrazione dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato (previa ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta);
- f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Posizione Organizzativa, previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale e nei limiti di spesa fissati dagli strumenti di programmazione finanziaria.

4. È possibile attivare incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive potenzialmente confliggenti è effettuata dal Responsabile di p.o. interessato prima della sottoscrizione del contratto. L'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto d'interesse nel corso del rapporto interesse è causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.

Art. 4

Individuazione delle professionalità

1. Per l'individuazione delle professionalità ai fini dell'affidamento di una collaborazione autonoma si procede attraverso procedure comparative nel rispetto dei principi generali in materia di trasparenza e pubblicità, nonché in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., secondo le modalità elencate negli articoli seguenti.

2. In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, occorre che il candidato dichiari:

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) di godere dei diritti civili e politici;
- c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- f) che non vi siano situazioni incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o

conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso.

Art. 5

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile di Area in funzione delle rispettive competenze e degli obiettivi, procede alla selezione dei collaboratori, ai quali conferire incarichi nella forma di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo, mediante procedure comparative pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, prestazione e modalità;
- b) i titoli di studio e le competenze professionali richieste per l'espletamento dell'incarico;
- c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- d) la durata e il luogo di esecuzione dell'incarico;
- e) il compenso previsto;
- f) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;

2. L'avviso è pubblicato sul sito web dell'ente ed all'Albo Pretorio on line per almeno quindici giorni consecutivi.

3. Al termine della procedura selettiva viene predisposta la graduatoria finale di merito indicante i nominativi dei candidati risultati idonei ed il punteggio complessivo ottenuto. La graduatoria è pubblicata sul sito web dell'ente ed all'Albo Pretorio on line.

4. L'avviso per il conferimento dell'incarico deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) oggetto dell'incarico, con specifico riferimento all'obiettivo da conseguire o al progetto da realizzare;
- b) attività richieste con la prestazione e loro modalità di espletamento;
- c) requisiti esperienziali e formativi richiesti;
- d) categoria contrattuale di riferimento della figura professionale per l'eventuale affidamento dell'incarico ad un dipendente dell'Ente nell'ambito dei compiti d'ufficio;
- e) criteri di valutazione dei candidati e loro eventuale peso;
- f) termine e modalità di presentazione delle domande, comunque non inferiore a 15 giorni;
- g) valore economico massimo della prestazione;
- h) indicazione della struttura di riferimento, del dirigente responsabile e del responsabile del procedimento.

5. La selezione dei candidati viene effettuata dal Responsabile competente che assume anche le funzioni di responsabile del procedimento e può avvalersi della collaborazione di dipendenti dell'Ente per le funzioni di supporto tecnico specialistico nella valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui.

6. Le valutazioni effettuate, comprensive delle idonee motivazioni, e gli esiti della selezione sono riassunti in un verbale sottoscritto dal titolare di p.o. che ha svolto la procedura ed inviato in copia al servizio personale.

7. Il Responsabile di Area può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, appositamente motivati nell'atto di conferimento, previa ricognizione interna secondo l'art. 3, comma 4, senza l'esperimento di procedure di selezione, fermi re-

stando gli obblighi di pubblicità ex art. 15, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, nei casi:

- particolare urgenza di natura oggettiva, non dipendente da cause imputabili all'amministrazione, quando le condizioni per la realizzazione dell'incarico da parte di soggetti esterni qualificati non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- di programmi o progetti, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori, fermo restando la possibilità di procedere alla costituzione di appositi elenchi cui ricorrere con criterio di rotazione, o analoghe procedure che assicurino il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pluralità e competitività;
- di attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o formativa, ovvero competenze specialistiche non comparabili per le quali, in quanto queste strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera od a sue particolari interpretazioni o elaborazioni documentalmente comprovate, non si effettua la ricognizione interna;
- di sole prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una prestazione episodica (prestazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese, con compenso di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa), che non sono riconducibili a fasi di piani o programmi del committente e che si svolgono in maniera del tutto autonoma, rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- in cui sia andata deserta la procedura comparativa o la selezione dei candidati sia stata infruttuosa; in tali ipotesi le procedure previste negli avvisi di selezione non possono essere sostanzialmente modificate dall'amministrazione.

8. Sono esclusi dalle procedure comparative del presente regolamento, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti per legge e sulla base delle norme di cui al presente regolamento:

- le prestazioni di servizi resi da persone giuridiche;
- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, come le attività rese dal medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, le attività di progettazione di opere pubbliche e di pianificazione urbanistica, rese ai sensi della normativa di settore;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
- gli incarichi di progettazione di cui all'art. 157 D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 91, D.Lgs. n. 163/2006) poiché conferiti secondo le regole del Codice dei Contratti.

9. Il Responsabile del settore interessato procede alla valutazione delle offerte presentate utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 97, terzo comma, D.Lgs. n. 50/2016, anche attraverso una commissione appositamente costituita nominata con suo atto e presieduta dal dirigente dell'area competente. Qualora la commissione sia composta da funzionari dell'Ente l'attività viene prestata a titolo gratuito.

10. Ad ogni singola offerta viene attribuito un punteggio per il prezzo offerto per la prestazione professionale, che non potrà mai superare il 40% del peso sul punteggio complessivo ed un altro punteggio che valuti il curriculum e l'offerta tecnica presentate secondo i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale riferibile all'incarico;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.

I punteggi necessari per la valutazione/comparazione dovranno essere di volta in volta predefiniti dalla commissione di valutazione nell'avviso di selezione o lettera di invito.

11. Della procedura espletata e dell'esito della valutazione è redatto apposito verbale approvato dal Responsabile del settore interessato. L'esito della procedura comparativa viene reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito web comunale per almeno 15 giorni.

12. A seguito dell'individuazione del soggetto esterno da parte della Commissione, il Responsabile interessato provvede alla formalizzazione dell'incarico con successivo provvedimento.

Art. 6

Incarichi conferiti a dipendenti pubblici

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. Gli incarichi a dipendenti di altra pubblica amministrazione sono disciplinati da apposita normativa in materia.

3. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs. 165/2001.

Art. 7

Pubblicizzazione e condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali

1. I provvedimenti relativi all'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati sul sito web del Comune. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei predetti dati sul sito web del Comune.

2. Il responsabile della spesa, deve allegare all'atto di liquidazione copia dell'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito web del comune. L'ufficio ragioneria non provvede alla liquidazione senza i documenti sopracitati.

3. In caso di omessa pubblicazione della liquidazione del corrispettivo quest'ultima costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del settore interessato alla liquidazione.

4. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione tempestiva, all'Albo Pretorio e sul sito web comunale, di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

5. Semestralmente, copia degli elenchi degli incarichi conferiti viene trasmessa-

sa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica, secondo le disposizioni in vigore in materia.

6. Per gli adempimenti di cui sopra, il Responsabile del Settore interessato dovrà far pervenire al Settore personale i provvedimenti (determina e disciplinare allegato) relativi all'affidamento degli incarichi, completi dei dati necessari, almeno dieci giorni prima della decorrenza prevista.

7. Il responsabile del conferimento dell'incarico è tenuto ad inviare in maniera ufficiale al responsabile del CED, ai fini delle pubblicazioni obbligatorie sul sito istituzionale, copia informatica del provvedimento con cui è stato affidato l'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del settore interessato.

Art. 8

Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi

1. È fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo al personale che abbia, contestualmente, un rapporto di lavoro subordinato in atto con l'amministrazione a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% di quello a tempo pieno, fatta salva la fattispecie del lavoro autonomo nella forma di lavoro occasionale, laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto.

2. Il collaboratore, salvo che nel disciplinare d'incarico sia prevista una clausola di esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con quella prestata.

3. Per quanto concerne l'affidamento di incarichi a personale alle dipendenze di altri enti od istituzioni pubbliche, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel caso di affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, comunque, all'acquisizione di apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro. La mancata acquisizione della predetta autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali quelle prestazioni di lavoro autonomo che presentino le seguenti caratteristiche:

- episodicità od unicità della prestazione;
- marginalità lucrativa;
- non abitualità d'esercizio.

Art. 9

Formalizzazione dell'incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- la durata, la sede lavorativa ed il luogo dell'incarico;
- le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;

- il compenso della collaborazione;
- gli obblighi per l'incaricato e per l'amministrazione;
- le facoltà di recesso delle parti;
- eventuali clausole penali;
- la clausola risarcitoria di cui al successivo art. 7.

2. L'efficacia del contratto di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 33/2013: sul sito internet dell'amministrazione devono essere pubblicati gli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'amministrazione pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Tali dati vanno pubblicati senza indugio entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino ai tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Responsabile del servizio preposto che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

4. Il Responsabile del servizio deve verificare il conseguimento degli obiettivi previsti nel disciplinare d'incarico, assumendosi la relativa responsabilità di procedere alla liquidazione del compenso pattuito a seguito dell'accertamento del compiuto assolvimento delle obbligazioni assunte dall'incaricato e dal collaboratore esterno.

5. Prima della formalizzazione dell'incarico, il collaboratore esterno deve rilasciare specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013, sulla inesistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità fra l'incarico proposto ed altre cariche che lo stesso ricopre. Il collaboratore esterno, inoltre, dovrà obbligatoriamente presentare il proprio curriculum vitae, accettando esplicitamente che lo stesso venga pubblicato nella specifica sezione "Amministrazione trasparente" del sito web comunale in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 10

Recesso e risoluzione del contratto

1. L'ente, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall'incaricato, nonché del mancato guadagno stimato in via forfetaria nella misura di 5 punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell'assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo. Il recesso da parte dell'Amministrazione opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico.

2. Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto al-

l'amministrazione trenta giorni prima, tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in cinque punti percentuali sul compenso pattuito. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell'assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo.

3. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.

4. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Responsabile del servizio diffida per iscritto lo stesso ad adempiere, fissando un termine non superiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l'amministrazione può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 11

Incompatibilità

Il dipendente pubblico, nonché il privato, che riceve un incarico tra quelli previsti nel presente regolamento, soggiacciono alle ipotesi di incompatibilità previste dalla normativa vigente, a cui integralmente si rinvia.

Art. 12

Disposizioni finali

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti dell'Ente incompatibili con il presente regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.